

Il Consenso informato preventivo

Uno strumento per la corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia

A fronte dell'importante dibattito sulla **corresponsabilità educativa** tra genitori e docenti e nell'ottica di **sostenere** il principio della **libertà di educazione** riteniamo che la modalità più immediata ed efficace per favorire la corresponsabilità educativa di tutti sia quella del **“Consenso Informato Preventivo” per i genitori**, in riferimento ai **progetti che vertono su temi educativi sensibili e controversi**.

Con questo strumento si persegue un reale **pluralismo culturale** - educativo e didattico - nella scuola pubblica, nel rispetto del **primato educativo della famiglia** e della **libertà di insegnamento dei docenti**.

- Il **“Consenso informato preventivo per i genitori”** è coerente con il principio costituzionale che afferma che **“E` dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli”**, in linea con ampia parte della normativa scolastica (vedi DPR 275 /1999 art 4, 1- 2)
- La facoltà di scelta dei genitori su tutti progetti scolastici inerenti temi educativi sensibili va riconosciuta dalle scuole attraverso **la prassi del Consenso Informato Preventivo** anche in coerenza con quanto affermato nelle Linee Guida Ministeriali incluse nel Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto (L. Guida L.107/2015, c.16): Tali educazioni trovano, quindi, nel PTOF **“il principale strumento di pianificazione strategica per la sua attuazione: non soltanto enunciazioni di principio, ma anche previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del triennio sia sul piano dell'informazione, sia su quello della sensibilizzazione, coinvolgendo i diversi attori della comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia [...] la scelta di libri di testo, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, tenga conto delle presenti linee guida ...”**

Ciò significa che per i progetti riguardanti tematiche sensibili come quelle previste dal comma 16 della legge 107/2015 (area dell'educazione affettiva/inclusione):

- **il Piano dell'Offerta Formativa delle scuole** non deve limitarsi ad **“enunciare principi generali”**, ma **deve indicare puntualmente le azioni, le attività che si intendono svolgere**, specificando metodi e contenuti:
 - le iniziative e i progetti vanno fatti conoscere con **un'azione informativa puntuale**, sensibilizzando e coinvolgendo tutte le componenti scolastiche: studenti, genitori, docenti e personale scolastico;
 - nello specifico i genitori vanno informati e coinvolti su tutti i progetti di questo tipo, attraverso la procedura del **“consenso informato”**;
 - i libri di testo devono tener conto di quanto stabilito dalle linee guida;
 - la procedura del **“consenso informato”** va prevista nel Patto di Corresponsabilità Educativa che le scuole propongono ai genitori.

Occorre, a questo fine, che sia esplicitamente formalizzato **l'obbligo per le scuole** e che i singoli istituti si impegnino a **fornire per le suddette attività dettagliate informazioni** (non solo ad inizio anno e se necessario non solo attraverso il PTOF) e **recepire il consenso/dissenso alla partecipazione** delle iniziative didattiche nei riguardi di progetti che per loro stessa natura coinvolgono le scelte culturali ed educative fondamentali delle famiglie (possiamo citare ad esempio

l'educazione affettivo-sessuale e le iniziative in applicazione del comma 16 della Legge 107/2015 "la Buona Scuola", l'educazione alla salute e alla cittadinanza).

Nel caso che tali attività si svolgano in orario normale di lezione, ne consegue la necessità che si prevedano, per coloro che non aderiscono, la possibilità di **esonero, attività alternative e modalità organizzative conseguenti**.

- Queste indicazioni ministeriali sono giustificate dal fatto che tali progetti **non rientrano tra le discipline obbligatorie che prevedono il voto finale e il riconoscimento legale del titolo di studio ma vanno intese come attività di potenziamento** (come indicato dal nuovo contratto per la scuola 2018 art.28) e non attività ordinamentali (cioè quelle con cattedra, valutazione, esami finali...). Sono attività definite e **scelte dalle singole scuole, quindi "facoltative/opzionali che richiedono il consenso di tutte le componenti scolastiche"**¹, nel rispetto della **libertà di educare e di insegnare di genitori e docenti, nonché il diritto all'apprendimento di ogni alunno**².
- Nella fase di progettazione di tutte le attività devono essere coinvolti gli **ORGANI COLLEGIALI e LE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI** (comma 14 della legge 107/2017)³.

Se la scuola deve occuparsi di educazione, deve necessariamente organizzarsi per rispettare il primato educativo dei genitori, sancito dalla legge nazionale e internazionale.

Inoltre nella pratica il PTOF viene sottoscritto dalle famiglie in gennaio, al momento delle iscrizioni, mentre i progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole vengono definiti per lo più da ottobre a dicembre ed oltre durante l'anno seguente. E' quindi **doveroso che la scuola informi puntualmente i genitori delle novità e ne chieda il consenso, in quanto titolari dell'educazione del proprio figlio**.

Contemporaneamente essa deve vagliare le iniziative didattiche le quali **non possono ammettere contenuti di parte controversi sul piano scientifico o divisivi tra le famiglie e i docenti** stessi; o inadatti a garantire il benessere dei giovani e il pluralismo critico che deve essere alla base dell'attività formativa stessa della scuola pubblica. Tutto ciò nel perseguimento costante della **continuità educativa tra famiglia e scuola**, asse fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e per la società intera.

Lo strumento del Consenso Informato Preventivo **rispetta anche la libertà di educare dei docenti**, in coerenza con il principio costituzionale che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" (art 33), ribadito nella legge 107/2015 comma 2. Il Piano dell'Offerta Formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

¹ Attività deliberate dalla scuola ma facoltative e richieste dalle famiglie fino al 20% dell'orario previsto nel Piano dell'Offerta Formativa. DPR 275/1999 art 4, 1-2; DPR 275/1999 art 8, comma 4; Decreto legislativo 59/2004 art 7; DPR 89/2009; DPR 89/2010; DM 47/2006; Nota Ministeriale 22/06/2006; L. 107/2015 comma 7

² Art 21,9 legge 59, 1997

³ La scuola è costituita da docenti, studenti e genitori insieme, non solo dirigente o docente. Se queste attività vengono deliberate dal Consiglio di Istituto questo assunto sarebbe di fatto stravolto a livello democratico in quanto verrebbe assicurato il rispetto della decisione di una parte minoritaria (la componente del DS e dei docenti) e la minoranza ai numerosissimi cittadini paganti/titolari dell'educazione dei propri figli: i genitori. Emerge quindi il bisogno di interpretare le norme alla luce dei principi democratici e del Diritto internazionale, e delle normative successive alla costituzione degli organi collegiali (vedi art 8, comma 4 del DPR 275-1999; art 7 del Decreto legislativo 59 - 2004, DPR 89 - 2009; DPR 89- 2010, DM 47 - 2006, Nota Ministeriale 22 giugno 2006; comma 7 legge 107 - 2015)

Tutto questo in piena coerenza con quanto stabilito anche da:

- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che all'art. 26 recita: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione [...] i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli."**
- **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo** che all'art. 14 indica quale garante della libertà di coscienza del ragazzo proprio nei suoi genitori: "*Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.*" 2. "*Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei **genitori di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto***"